

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2518)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 novembre 1967*

*(V. Stampato n. 4364)*

**presentato dal Ministro della Sanità**

**(MARIOTTI)**

**di concerto col Ministro degli Affari Esteri**

**(FANFANI)**

**col Ministro di Grazia e Giustizia**

**(REALE)**

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**(PIERACCINI)**

**col Ministro del Tesoro**

**(COLOMBO)**

**col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

**(RESTIVO)**

**col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

**(ANDREOTTI)**

**e col Ministro del Commercio con l'Estero**

**(TOLLOY)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*

*il 9 novembre 1967*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, relativo alle norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della C.E.E.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797, contenente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, relativo alle norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della CEE, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« All'articolo 23, dopo la lettera *d*) sono aggiunte le seguenti lettere *e*) e *f*):

”*e*) bovini destinati alla produzione di carne, di meno di 30 mesi di età, che non provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi nè da un allevamento bovino indenne da brucellosi. Tali bovini devono comunque aver presentato un tasso brucellare inferiore a 30 Unità Internazionali agglutinanti per millilitro, alla siero-agglutinazione praticata non oltre 30 giorni, prima del carico. Nel relativo provvedimento verranno indicate le istruzioni relative al particolare contrassegno di cui detti animali dovranno essere muniti. È comunque fatto divieto di introdurre tali animali in allevamenti risanati o in via di risanamento per la brucellosi dei bovini a norma dei decreti ministeriali emessi in applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615;

*f*) i bovini da macello che hanno presentato una reazione positiva alla intradermotubercolinizzazione ” ».

All'articolo 13, la lettera *c*) del Modello II punto V (Allegato A) è sostituita dalla seguente:

« *c*) provengono da un allevamento bovino (6) ufficialmente indenne da tubercolosi (3);

— non provengono da allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi; la intradermotubercolinizzazione, praticata nel termine prescritto di 30 giorni (7) è risultata negativa/positiva (3); ».

ALLEGATO

Decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 14 settembre 1967

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il proprio decreto 30 dicembre 1965, n. 1701, emanato su delega del Parlamento, di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 871, per l'esecuzione delle norme fissate dalle direttive n. 64/432/CEE e n. 64/433/CEE, adottate il 26 giugno 1964 dal Consiglio della Comunità economica europea e dalle direttive n. VI/COM (65) 185 def. e n. VI/COM (65) 186 def. adottate il 13 maggio 1965 dalla Commissione della Comunità economica europea;

Viste le direttive n. 66/600/CEE e 66/601/CEE adottate il 25 ottobre 1966 dal Consiglio della Comunità economica europea, che apportano modifiche alle precedenti e che devono essere recepite nell'ordinamento degli Stati membri entro il 30 giugno 1967;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dare esecuzione alle norme fissate dalle predette direttive;  
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e la giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, e per il commercio con l'estero;

DECRETA:

## Art. 1

Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, sono apportate le modifiche di cui ai successivi articoli.

## Art. 2

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Gli scambi di animali da allevamento, da produzione o da macello della specie bovina e suina e di carni fresche di animali domestici appartenenti alle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea sono regolati dalle norme degli articoli seguenti, in adempimento alle disposizioni contenute nelle direttive n. 64/432/CEE e n. 64/433/CEE adottate dal Consiglio della Comunità economica europea il 26 giugno 1964, nelle direttive VI/COM (65) 185 def. e n. VI/COM (65) 186 def. adottate dalla Commissione della Comunità economica europea il 13 maggio 1965 e nelle direttive 66/600 e 66/601 del 25 ottobre 1966 adottate dal Consiglio della Comunità economica europea, che modificano le direttive 64/432 e 64/433 ».

## Art. 3

All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

— Le parole iniziali dell'articolo: « ai fini del presente capo si intende per » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del presente decreto, per quanto attiene agli scambi di animali, si intende per ».

— Le lettere *b*), *d*) ed *e*) sono sostituite dalle seguenti:

« *b*) *bovino indenne da tubercolosi*: il bovino che non presenta alcuna manifestazione clinica di tubercolosi né reazione positiva alla intradermotubercolinizzazione praticata non oltre trenta giorni

prima del carico, né reazione aspecifica e che appartenga ad un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi. L'intradermotubercolinizzazione è richiesta solo per bovini di età superiore alle sei settimane »;

« d) *allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi*: allevamento nel quale:

- 1) tutti i bovini sono esenti da manifestazioni cliniche di tubercolosi;
- 2) tutti i bovini di età superiore a sei settimane che hanno avuto una reazione negativa ad almeno due intradermotubercolinizzazioni ufficiali che hanno luogo la prima sei mesi dopo la fine delle operazioni di risanamento dell'allevamento, la seconda sei mesi dopo la prima e le successive a un anno di intervallo.

Tuttavia il Ministro per la sanità può portare tale intervallo a due anni, quando la totalità degli allevamenti italiani è sotto controllo ufficiale, e la percentuale di aziende che comprendono bovini infetti da tubercolosi è inferiore all'uno per cento durante due periodi di controllo succedentisi a intervallo di un anno.

Quando la percentuale di tali aziende infette è inferiore allo zero due per cento durante due periodi di controllo succedentisi ad intervallo di due anni, l'intervallo tra le tubercolinizzazioni può essere portato a tre anni;

- 3) non è stato introdotto alcun bovino senza attestato di un veterinario ufficiale in cui si certifichi che detto animale proviene da un allevamento bovino, ufficialmente indenne da tubercolosi e, se è di età superiore a sei settimane, ha avuto una reazione negativa all'intradermotubercolinizzazione »;

« e) *bovino indenne da brucellosi*: il bovino che non presenta alcuna manifestazione clinica di brucellosi, che ha presentato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per millilitro alla siero-agglutinazione praticata non oltre trenta giorni prima del carico e che appartiene ad un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi. Inoltre, quando si tratta di un toro di età superiore a 18 mesi, lo sperma non deve contenere agglutinine brucellari. La siero agglutinazione è richiesta solo per i bovini di età superiore a 12 mesi ».

L'ultimo comma dello stesso articolo è soppresso.

#### Art. 4

La lettera c) dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

« c) avere soggiornato in una azienda che si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lettera b) durante gli ultimi 30 giorni prima del carico o dopo la loro nascita, per gli animali da allevamento e da produzione. Il veterinario provinciale certificherà il soggiorno degli animali nell'azienda negli ultimi 30 giorni prima del carico o dopo la loro nascita, quando si tratti di animali identificati nelle condizioni di cui alla successiva lettera d) e posti sotto controllo dallo stesso veterinario provinciale ».

#### Art. 5

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« I bovini da allevamento o da produzione, in aggiunta alle condizioni previste dal precedente articolo 3, devono:

a) quando si tratta di animali di età superiore a 4 mesi, essere stati vaccinati almeno 15 giorni e non più di 4 mesi prima del carico contro i tipi A, O, C del virus aftoso, con un vaccino preparato con virus inattivati da istituti autorizzati e controllati secondo la vigente legislazione;

b) provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi, essere essi stessi indenni da tubercolosi e, in particolare, quando si tratta di animali di età superiore a sei settimane aver avuto una reazione negativa ad un intradermotubercolinizzazione praticata non oltre trenta giorni prima del carico;

c) provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi, essere essi stessi indenni da brucellosi e, in particolare, quando si tratta di animali di età superiore a 12 mesi, aver presentato un tasso brucellare inferiore a 30 U.I. agglutinanti per millilitro, alla siero agglutinazione praticata non oltre trenta giorni prima del carico;

d) quando si tratta di vacche da latte, non presentare segni di mastite; inoltre, l'analisi del loro latte praticata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato B non oltre 30 giorni prima del carico, non deve aver rilevato né indizi di uno stato infiammatorio caratteristico, né germi specificamente patogeni ».

#### Art. 6

La lettera c) dell'articolo 8 è sostituita dalla seguente:

« c) dopo la disinfezione, servire solo ad animali da allevamento o da produzione o solo ad animali da macello che rispondano alle condizioni previste dagli articoli da 3 a 7 e dall'articolo 9 del presente decreto nella misura in cui tali condizioni sono applicabili alla specie animale considerata. In particolare, tali animali devono essere avviati verso il mercato conformemente alle disposizioni della lettera e) del precedente articolo 3. Prima di essere avviati al luogo di carico dall'azienda o ad un mercato che risponda alle condizioni del presente articolo, gli animali possono, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 3, lettera e), essere condotti in un luogo di raccolta controllato secondo la precedente lettera a) ed autorizzato dal Ministero della sanità, purché tale luogo risponda alle medesime condizioni fissate per il mercato.

Gli animali acquistati su tali mercati devono essere condotti direttamente dal mercato o dal luogo di raccolta all'esatto luogo di carico conformemente alle disposizioni delle lettere e) e g) del precedente articolo 3), e spediti verso il paese destinatario.

La durata dell'operazione di raccolta di detti animali fuori dell'azienda di origine, in particolare sul mercato, nel luogo di raccolta o nel luogo preciso di carico, deve essere compresa nel periodo di trenta giorni previsto dalla lettera c) del precedente articolo 3. Il tempo necessario a questa operazione non deve superare 4 giorni.

Le autorizzazioni vengono date con decreto del Ministro per la sanità, con cui saranno anche determinate le modalità secondo le quali deve essere effettuato il controllo dei mercati o dei luoghi di raccolta e deve essere accertata l'applicazione di tale controllo. Il Ministero della sanità comunicherà tali autorizzazioni alla Commissione della Comunità economica europea ed alle autorità centrali competenti degli altri paesi membri della Comunità.

Le stalle di sosta dei commercianti, esercitate a norma della legislazione vigente, destinate al ricovero di animali da spedire dall'Italia verso il territorio degli altri Stati membri della Comunità devono essere all'uopo autorizzate con decreto del veterinario provinciale, con cui saranno anche determinate le modalità con le quali deve essere effettuato il loro controllo e deve essere accertata l'applicazione di tale controllo ».

#### Art. 7

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione del presente decreto, relativamente agli scambi di carni fresche, si intende per:

a) *carcassa*: il corpo intero di un animale da macello dopo dissanguamento, eviscerazione, sezionamento o asportazione delle estremità degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso, della testa, della coda e delle mammelle; inoltre, per i bovini, ovini, caprini e solipedi dopo scuoiamento;

b) *frattaglie*: le carni fresche diverse da quelle della carcassa definita dalla precedente lettera a) anche se sono in connessione naturale con la carcassa;

c) *visceri*: le frattaglie che si trovano nella cavità toracica, addominale e pelvica, compresi la trachea e l'esofago ».

## Art. 8

La lettera c) dell'articolo 12 è sostituita dalla seguente:

« c) provenire da un animale da macello che il veterinario competente abbia sottoposto alla visita sanitaria prima dell'abbattimento e considerato in seguito a tale esame atto alla macellazione per l'utilizzazione nell'ambito degli scambi intracomunitari di carni fresche conformemente alle disposizioni del capitolo IV dell'allegato C ».

## Art. 9

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« Gli animali da macello, se condotti, al loro arrivo in Italia, direttamente ad un macello, vi debbono essere macellati al più presto conformemente alle esigenze di polizia sanitaria.

I mercati cui gli animali da macello possono essere condotti direttamente, subito dopo l'arrivo in Italia, saranno autorizzati dal Ministero della sanità, a condizione che siano attigui ad un macello e che la loro regolamentazione consenta l'uscita degli animali al termine del mercato, verso altri macelli all'uopo designati, per ogni mercato, dallo stesso Ministero. In casi determinati l'autorizzazione potrà essere concessa anche per mercati non attigui ad un macello.

In ogni caso la macellazione deve aver luogo entro 72 ore dall'arrivo degli animali.

È fatto divieto di introdurre nel territorio nazionale bovini da allevamento o da produzione e bovini da macello di età inferiore ai 15 giorni ».

## Art. 10

L'ultimo comma dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« Per l'introduzione delle carni di cui al presente articolo non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione del Ministero della sanità. Detta autorizzazione è invece necessaria per la introduzione di organi o ghiandole destinati ad uso opoterapico, che sarà consentita a norma delle disposizioni vigenti in materia. Parimenti subordinata ad autorizzazione del Ministero della sanità sarà l'importazione di carni non destinate ad uso alimentare umano, che dovranno essere comunque opportunamente denaturate secondo le istruzioni tecniche di volta in volta impartite con la autorizzazione medesima ».

## Art. 11

All'articolo 23, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera e):

« bovini destinati alla produzione di carne, di meno di 30 mesi di età, che non provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi né da un allevamento bovino indenne da brucellosi. Tali bovini devono comunque aver presentato un tasso brucellare inferiore a 30 Unità internazionali agglutinanti per millilitro, alla siero-agglutinazione praticata non oltre 30 giorni, prima del carico. Nel relativo provvedimento verranno indicate le istruzioni relative al particolare contrassegno di cui detti animali dovranno essere muniti. È comunque fatto divieto di introdurre tali animali in allevamenti risanati o in via di risanamento per la brucellosi dei bovini a norma dei decreti ministeriali emessi in applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615 ».

## Art. 12

L'ultimo comma dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:

« Continuano parimenti ad applicarsi anche nei confronti degli Stati membri della Comunità le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti la prevenzione della trichinosi limitatamente alle carni suine fresche ».

## Art. 13

I modelli I, II, III, IV dell'allegato A sono sostituiti dai seguenti:

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO A

MODELLO I

CERTIFICATO SANITARIO (1)

PER GLI SCAMBI TRA GLI STATI MEMBRI DELLA C.E.E.  
BOVINI DA ALLEVAMENTO O DA PRODUZIONE

N. ....

Paese speditore.....

Ministero .....

Servizio competente territoriale .....

Rif. .... (facoltativo)

I. Numero di animali .....

II. Identificazione degli animali:

Numero d'ordine	Vacca, toro, bue giovenca, vitello	Razza	Età	Contrassegni ufficiali altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e posto)

III. Provenienza dell'animale — degli animali:

L'animale — gli animali:

Numero d'ordine secondo il punto II

.....

..... ha (hanno) soggiornato da almeno 6 mesi prima del giorno del carico nel territorio dello Stato membro speditore (2);

..... di età inferiore a 6 mesi, ha (hanno) soggiornato nel territorio dello Stato membro speditore (2) sin dalla nascita.

IV. Destinazione dell'animale — degli animali:

L'animale (gli animali) sarà (saranno) spedito (i) da (luogo di spedizione) .....

a (paese e luogo di destinazione) .....

a mezzo di: ferrovia (3), autocarro (3), aereo (3), nave (2) .....

Nome e indirizzo dello speditore .....

Nome ed indirizzo del suo eventuale mandatario .....

Punto probabile di passaggio della frontiera (posto di frontiera) .....

Nome ed indirizzo del primo destinatario .....

V. Informazioni sanitarie:

Il sottoscritto certifica che l'animale (gli animali) sopra indicato (i) risponde (rispondono) alle seguenti condizioni:

a) è stato (sono stati) esaminato (i) in data odierna e non presenta (presentano) alcun sintomo clinico di malattia;

b) (6) è stato (sono stati) vaccinato (i) entro i termini prescritti di almeno 15 giorni e non più di 4 mesi (5) contro i tipi A, O e C del virus aftoso con un vaccino inattivato ufficialmente autorizzato e controllato (2);

nel termine prescritto di 10 (5) è stato (sono stati) trattato (i) con siero anti-aftoso ufficialmente autorizzato e controllato nel paese speditore ed accettato ufficialmente nel paese destinatario (2);

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero d'ordine secondo il punto II

.....

— dall'azienda al mercato e da questo (2):

sul luogo esatto di carico senza entrare in contatto con animali biungulati che non fossero animali da allevamento o da produzione della specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari, impiegando mezzi di trasporto e di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato.

Il luogo esatto in cui avviene il carico è situato al centro di zona indenne da epizootia.

VI. Il consenso necessario per quanto riguarda:

— il punto V, lettera b), secondo termine dell'alternativa (2)

— il punto V, lettera b), terzo termine dell'alternativa (2)

— il punto V, lettera d), secondo termine dell'alternativa (2)

— il punto V, lettera d), terzo termine dell'alternativa (2)

è stato dato dal:

— paese destinatario (2)

— paese destinatario e da quello (quelli) di transito (2).

VII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data di carico.

Fatto a ..... il (giorno del carico) ..... alle ore .....

(Firma) (4)

Timbro: .....

(1) Ciascun certificato sanitario deve riferirsi al numero di animali trasportati in uno stesso vagone, autocarro, aereo o nave, provenienti dalla stessa azienda e aventi lo stesso destinatario.

(2) Cancellare l'indicazione inutile.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione e, per gli aerei, il numero di volo.

(4) In Belgio: « Inspecteur vétérinaire » oppure « Diergeneeskundig inspecteur »; in Francia, « Directeur départemental des services vétérinaires »; nel Lussemburgo: « Inspecteur vétérinaire »; nei Paesi Bassi: « Districts inspecteur ».

(5) Il termine è riferito al giorno del carico.

(6) L'indicazione è necessaria solo per i bovini di età superiore a 4 mesi.

(7) L'indicazione è necessaria solo per i bovini di età superiore a sei settimane.

(8) L'indicazione è necessaria solo per i bovini di età superiore ai 12 mesi.

(9) L'indicazione è necessaria solo per i tori di età superiore ai 18 mesi.

(10) L'indicazione è necessaria solo per le vacche lattifere.

(11) Questa deroga è possibile solo per i bovini di età inferiore a 30 mesi, destinati alla produzione di carne, alla condizione che sul corpo di tali animali sia marcato un con-  
trassegno speciale e che essi siano sorvegliati in modo speciale nel paese destinatario.

Numero d'ordine secondo il punto II

.....

non è stato (sono stati) vaccinato (i) contro il virus aftoso (2);

non è stato (sono stati) trattato (i) con siero contro il virus aftoso (2);

c) proviene (provengono) da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi.

Il risultato dell'intradeterminobacterizzazione praticata nel termine prescritto dei 30 giorni (5) è stato negativo (2) (7);

d) proviene (provengono) da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi o indenne da brucellosi (2);

non proviene (provengono) né da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi né da un allevamento bovino indenne da brucellosi ed è stata praticata la siero-agglutinazione (2) (11) con titolo inferiore a 30 U.I.

La siero-agglutinazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni (5) ha rilevato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per millilitro (2) (8).

Il suo (loro) sperma è stato analizzato e non contiene agglutinine brucellari (2) (9);

e) non presenta (presentano) alcun sintomo clinico di mastite; l'analisi — la seconda analisi (2) — del latte praticata nel termine prescritto di 30 giorni (5) non ha rilevato né uno stato infiammatorio caratteristico, né germi patogeni specifici né, inoltre — nel caso di un secondo esame, la presenza di antibiotici (2) (10);

f) negli ultimi 30 giorni (5) ha (hanno) soggiornato in una azienda situata nel territorio dello Stato membro speditore, nella quale non è stata constatata ufficialmente durante detto periodo, alcuna delle malattie contagiose dei bovini soggette a denuncia obbligatoria ai sensi delle disposizioni applicabili agli scambi intracomunitari.

L'azienda è inoltre situata al centro di una zona indenne da epizootia e, secondo costatazioni ufficiali, è risultata essere indenne, negli ultimi 3 mesi (5), da afta epizootica e da brucellosi bovina;

g) esso (essi) è stato (sono stati) acquistato (i):

— presso un'azienda (2)

— su un mercato di animali da allevamento o da produttore autorizzato ufficialmente per la spedizione verso un altro Stato membro (designazione del mercato) .....

(2);

h) è stato (sono stati) trasportato (i) direttamente passando — senza passare — (2) — per un altro luogo di raccolta — dall'azienda (2)



LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MODELLO II

CERTIFICATO SANITARIO (1)

PER GLI SCAMBI TRA GLI STATI MEMBRI DELLA C.E.E.  
BOVINI DA MACELLO (2)

Paese speditore.....  
 Ministero .....  
 Servizio .....  
 Provincia .....  
 Rif. .... (facoltativo)

I. Numero di animali .....

II. Identificazione degli animali:

Numero d'ordine	Vacca, toro, bue, giovenca, vitello	Contrassegni ufficiali ed altri contrassegni o dati segnalatici (indicare numero e posto)

III. Provenienza degli animali:

gli animali

Numero d'ordine secondo il punto II

.....  
 .....  
 — hanno soggiornato almeno tre mesi prima del giorno del carico nel territorio dello Stato membro speditore (3)  
 — di età inferiore a tre mesi hanno soggiornato nel territorio dello Stato membro speditore sin dalla nascita (3).

IV. Destinazione degli animali:

Gli animali saranno spediti da (luogo di spedizione).....  
 ..... a (paese e luogo di destinazione).....  
 a mezzo di: ferrovia (4) — autocarro (4) — aereo (4) — nave (3).  
 Nome e indirizzo dello speditore .....  
 Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario.....  
 Punto probabile di passaggio della frontiera (posto di frontiera).....  
 Nome e indirizzo del destinatario .....

V. Informazioni sanitarie:

Il sottoscritto certifica che gli animali sopra indicati rispondono alle seguenti condizioni:

- a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;
- b) sono stati vaccinati entro i termini prescritti di (6) almeno 15 giorni e non più di 4 mesi (7) contro i tipi A, O e C del virus aftoso con un vaccino inattivato, ufficialmente autorizzato e controllato (3);  
 — sono stati vaccinati entro i termini prescritti di almeno 15 giorni e non più di 12 mesi (7) contro i tipi A, O e C del virus aftoso con un vaccino inattivato, ufficialmente autorizzato e controllato (3);  
 — nel termine prescritto di dieci giorni (7) sono stati trattati con siero anti-aftoso, ufficialmente autorizzato e controllato nel paese speditore e accettato ufficialmente nel paese destinatario (3);  
 — non sono stati né vaccinati né trattati con siero (3);
- c) provengono da un allevamento bovino (6) ufficialmente indenne da tubercolosi (3);

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero d'ordine secondo il punto II

— non provengono da allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi; la intradermotuberculinizzazione, praticata nel termine prescritto di 30 giorni (7) è risultata negativa;

- d) provengono da un allevamento bovino (6):
  - ufficialmente indenne da brucellosi (3)
  - indenne da brucellosi (3)

Non provengono:

- né da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi, né da un allevamento indenne da brucellosi; la siero agglutinazione, praticata nel termine prescritto di 30 giorni (7) ha rilevato un tasso brucellare
  - inferiori a 30 U.I./ml (3)
  - pari o superiore a 30 U.I./ml (3);

e) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicamento delle malattie contagiose;

f) provengono da un'azienda situata nel territorio dello Stato membro speditore, nella quale non è stata constatata ufficialmente, negli ultimi 30 giorni (7), alcuna delle malattie contagiose dei bovini soggette a denuncia obbligatoria ai sensi delle disposizioni applicabili agli scambi intracomunitari;

L'azienda è situata al centro di una zona indenne da epizoozia; inoltre né l'afra epizootica né la brucellosi bovina sono state ufficialmente constatate in detta azienda negli ultimi tre mesi (7);

g) sono stati acquistati:

- presso un'azienda (3)
- su un mercato di animali da macello ufficialmente autorizzato per la spedizione verso un altro Stato membro (3) (designazione del mercato) .....

h) sono stati trasportati direttamente passando — senza passare (3) — per un luogo di raccolta
— dall'azienda (3)
— dall'azienda al mercato e da questo:

sul luogo esatto di carico senza entrare in contatto con animali biungulati che non fossero animali da macello della specie bovina e suina rispondenti alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari, impiegando mezzi di trasporto e di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato.

Il luogo esatto in cui avviene il carico è situato al centro di zona indenne da epizoozia.

VI (6). L'eventuale consenso necessario per quanto riguarda:

- il punto V, lett. b), secondo e terzo trattino (3)
- il punto V, lett. d) (tasso brucellare pari o superiore a 30 U.I. ml.) (3) è stato dato dal
  - paese destinatario (3)
  - paese destinatario e da quello (quelli) di transito (3).

VII. La validità del presente certificato è di dieci giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a ..... il (giorno del carico) ..... alle ore .....

(Firma) (5)

Timbro: .....

(1) Ciascun certificato sanitario deve riferirsi al numero di animali trasportati in un solo vagone, autocarro, aereo o nave, provenienti dalla stessa azienda ed aventi lo stesso destinatario.

(2) Bovini da macello: i bovini destinati, subito dopo il loro arrivo nel paese destinatario, ad essere condotti direttamente al macello o a un mercato attiguo ad un macello, la cui regolamentazione permette l'uscita di tutti gli animali, in particolare al termine del mercato, soltanto verso un macello autorizzato a tal fine dall'autorità centrale competente.

(3) Cancellare l'indicazione inutile.
(4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione e per gli aerei il numero di volo.

(5) In Belgio: « Inspecteur vétérinaire » oppure « Diergeneeskundig Inspecteur »; in Francia: « Directeur départemental des services vétérinaires »; in Germania: « Beamteter tierarzt »; in Italia: « Veterinario provinciale »; nel Lussemburgo: « Inspecteur vétérinaire »; nei Paesi Bassi: « Districtinspecteur ».

(6) Per i vitelli di età inferiore a 4 mesi non devono essere fornite le indicazioni del punto V, lett. b), c) e d) e del punto VI del presente certificato.

(7) Il termine si riferisce al giorno del carico.





LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero d'ordine secondo il punto II

III. Provenienza degli animali  
Gli animali

Numero d'ordine secondo il punto II

— da almeno tre mesi prima del giorno del carico hanno soggiornato nel territorio dello Stato membro speditore (3)  
— di età inferiore a tre mesi hanno soggiornato nel territorio dello Stato membro speditore sin dalla nascita (3).

IV. Destinazione degli animali:

Gli animali saranno spediti da (luogo di spedizione).....  
a mezzo di: ferrovia (4) — autocarro (4) — aereo (4) — nave (3).  
Nome e indirizzo dello speditore .....  
Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario.....

Punto probabile di passaggio della frontiera (posto di frontiera).....  
Nome e indirizzo del destinatario .....

V. Informazioni sanitarie:

Il sottoscritto certifica che gli animali suindicati rispondono alle seguenti condizioni:

- a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;
- b) non si tratta di animali che debbono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicamento delle malattie contagiose dei suini;
- c) sono stati acquistati:
  - in un'azienda situata nel territorio dello Stato membro speditore, nella quale non è stata constatata ufficialmente, durante almeno 30 giorni (6), alcuna delle malattie contagiose dei suini soggette a denuncia obbligatoria ai sensi delle disposizioni applicabili agli scambi intracomunitari.

Detta azienda, inoltre, è situata al centro di una zona indenne da epizootia e secondo constatazioni ufficiali, è risultata essere indenne, negli ultimi tre mesi (6), da afta epizootica, da brucellosi bovina e suina, da peste suina e da paralisi contagiosa dei suini (3).

— su un mercato di animali da macello ufficialmente autorizzato per la spedizione verso un altro Stato membro (3).....  
.....(designazione del mercato).....

d) sono stati trasportati direttamente  
passando — senza passare (3) — per un luogo di raccolta:  
— dall'azienda  
— dall'azienda al mercato e dal mercato (3) al luogo esatto del carico, senza entrare in contatto con animali biungulati che non fossero animali da macello della specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari, impiegando mezzi di trasporto ed eventualmente di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato.  
Il luogo esatto del carico è situato al centro di una zona indenne da epizootia.

VI. La validità del presente certificato è di dieci giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a ..... il (giorno del carico) ..... alle ore .....

(Firma) (5)

Timbro: .....

(1) Ciascun certificato sanitario deve riferirsi al numero di animali trasportati in uno stesso vagone, autocarro, aereo o nave, provenienti dalla stessa azienda ed aventi lo stesso destinatario.

(2) Suini da macello: suini destinati subito dopo il loro arrivo nel paese destinatario, ad essere condotti direttamente al macello o a un mercato attiguo ad un macello, la cui regolamentazione permette l'uscita di tutti gli animali, in particolare al termine del mercato, soltanto verso un macello autorizzato a tal fine dall'autorità centrale competente.

(3) Cancellare l'indicazione inutile.  
(4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione e per gli aerei il numero di volo.

(5) In Belgio: « Inspecteur vétérinaire » oppure « Diergeneeskundig inspecteur »; in Francia: « Directeur départemental des services vétérinaires »; in Germania: « Beamteter tierarzt »; in Italia: « Veterinario provinciale »; in Lussemburgo: « Inspecteur vétérinaire »; nei Paesi Bassi: « Districtsinspecteur ».

(6) Il termine si riferisce al giorno del carico.

## Art. 14

All'allegato C, capitolo I, numero 1

a) il testo della lettera b) è sostituito dal seguente testo:

« locali per la macellazione di dimensioni tali che consentano il normale svolgimento delle operazioni relative; quando in un locale per la macellazione si procede alla macellazione sia dei suini, sia di altre specie di animali, deve essere previsto un apposito reparto per la macellazione dei suini »;

b) il testo della lettera e) è sostituito dal seguente testo:

« locali per il deposito del sego e, rispettivamente, delle pelli, delle corna e degli zoccoli, quando tali cascami non sono evacuati dal macello nello stesso giorno di macellazione »;

c) il testo della lettera p) è sostituito dal seguente testo:

« un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile sotto pressione e in quantità sufficiente; tuttavia, eccezionalmente, è autorizzato l'uso di acqua non potabile per la produzione di vapore, purché le condutture impiantate a tal fine non permettano di usarne per altri scopi ».

## Art. 15

All'allegato C, capitolo V, il numero 18 è sostituito come segue:

« Le carcasse dei solipedi e dei suini di oltre 4 settimane e dei bovini di oltre 3 mesi, devono essere presentate all'ispezione tagliate in mezzene con taglio longitudinale della colonna vertebrale. A tali suini e alisolifedi deve essere divisa a metà longitudinalmente la testa. Per esigenze ispettive, il veterinario competente può richiedere la divisione longitudinale della carcassa di qualsiasi animale ».

## Art. 16

a) All'allegato C, capitolo VII, al numero 29 sono soppresse le parole: « regione dorsale della ».

b) I testi dei numeri 30, 31, 32 e 33 sono sostituiti dai seguenti:

« 30. Testa, lingua, cuore e polmoni devono essere bollati a inchiostro o a fuoco con marchio conformemente al n. 28. Tuttavia, per i bovini di meno di tre mesi, i suini, gli ovini e i caprini, la bollatura della lingua e del cuore non è obbligatoria. I fegati sono bollati con marchio a fuoco conformemente al n. 28.

31. Le parti ad eccezione del sego, della sugna, della coda, delle orecchie e dei piedi ricavate nei laboratori di sezionamento delle carcasse regolarmente bollate devono, se prive di bollo, essere contrassegnate a inchiostro o a fuoco conformemente al n. 28. Il bollo deve recare al centro, invece del numero di riconoscimento veterinario del macello, quello del laboratorio di sezionamento.

Le parti di lardo la cui cotenna è stata tolta, devono essere raggruppate in partite di cinque pezzi, sigillate e munite di un'etichetta conforme al n. 32.

32. Nella spedizione di parti di carcassa o di frattaglie imballate, un bollo, conforme ai nn. 28 e 31, deve essere apposto ad una etichetta ben visibile applicata all'imballaggio in modo tale da doverla forzatamente distruggere all'atto dell'apertura.

L'etichetta deve, oltre al bollo, recare le indicazioni seguenti:

- numero di serie;
- denominazione anatomica delle parti o frattaglie;
- denominazione della specie animale cui appartengono le parti o frattaglie;
- peso netto dell'unità di imballaggio.

33. Per la bollatura a inchiostro, può essere usato esclusivamente metilviolettto oppure un altro colorante violetto, ammesso a tal fine nell'ambito di una regolamentazione comunitaria ».

## Art. 17

Il testo dell'allegato C, capitolo VIII, numero 34 è sostituito dal seguente:

« L'esemplare originale del certificato sanitario che deve accompagnare le carni durante il trasporto verso il paese destinatario, deve essere rilasciato dal veterinario provinciale al momento della spedizione. Il certificato sanitario deve corrispondere nella presentazione e contenuto al modello di cui all'allegato D e deve essere redatto per lo meno nella lingua del paese destinatario e recare le informazioni previste nel modello summenzionato ».

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 18

Il modello dell'allegato *D* è sostituito dal seguente:

ALLEGATO *D*

## CERTIFICATO DI SANITÀ

PER GLI SCAMBI TRA GLI STATI MEMBRI DELLA C.E.E.

CARNI FRESCHE (1)

N. ....

Paese speditore .....  
 Ministero .....  
 Rif. .... (facoltativo)

## I. Identificazione delle carni:

Carni di (specie animale) .....  
 Natura dei pezzi .....  
 Natura dell'imballaggio .....  
 Numero dei pezzi o degli imballaggi .....  
 Peso netto .....

## II. Provenienza delle carni:

Indirizzo (i) e numero (i) di riconoscimento veterinario del (i) macello (i) riconosciuto (i) .....  
 Indirizzo (i) e numero (i) di riconoscimento veterinario del (i) laboratorio (i) di sezionamento riconosciuto (i) .....

## III. Destinazione delle carni:

Le carni sono spedite da (luogo di spedizione) ..... a .....  
 col seguente mezzo di trasporto (2) .....  
 Nome e indirizzo dello speditore .....  
 Nome e indirizzo del destinatario .....

## IV. Attestato di sanità:

Il sottoscritto, veterinario provinciale, certifica:

- a*) che le carni sopraindicate (3) — l'etichettatura fissata nell'imballaggio delle carni sopraindicate (3) — recano il bollo comprovante che le carni provengono esclusivamente da animali macellati in macelli riconosciuti;
- b*) che queste carni sono state riconosciute adatte al consumo umano a seguito d'ispezione veterinaria effettuata conformemente alla direttiva relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche;
- c*) che esse sono state sezionate in un laboratorio di sezionamento riconosciuto (3);
- d*) che sono state sottoposte ad esame trichinoscopico (3);
- e*) che i veicoli o mezzi adibiti al trasporto e le condizioni di carico della spedizione corrispondono alle prescrizioni d'igiene stabilite nella precitata direttiva.

Fatto a ..... il .....

Firma del veterinario provinciale

(1) Carni fresche: a norma della direttiva di cui al n. IV, lettera *b*) del presente certificato, sono considerate tali tutte le parti, adatte al consumo umano, di animali domestici delle specie bovina, suina, ovina, caprina, che non abbiano subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione e per gli aerei il numero del volo.

(3) Cancellare la menzione inutile.

## Art. 19

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

---

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1967.

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
IL PRESIDENTE DEL SENATO  
MERZAGORA

MORO — MARIOTTI — FANFANI  
— REALE — PIERACCINI —  
COLOMBO — RESTIVO —  
ANDREOTTI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE.